

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 28 ottobre 2021)

INDICE

BARBONI: sulle azioni di controllo della popolazione dei cinghiali (4-05763) (risp. PATUANELLI, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i>)	Pag. 3565	NENCINI: sull'iniziativa per intitolare una piazza a Bettino Craxi a Pesaro (4-04076) (risp. MOLTENI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3576
FATTORI ed altri: sulle nuove norme che regolano la coltivazione di prodotti biologici (4-05528) (risp. PATUANELLI, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i>)	3567	OSTELLARI ed altri: sulla tutela del vino tipico Serprino (4-05280) (risp. PATUANELLI, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i>)	3578
sui prezzi al produttore dei prodotti agricoli, in particolare delle ciliegie "ferrovia" (4-05591) (risp. PATUANELLI, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i>)	3570	RAMPI: sulle indagini relative ad omicidi avvenuti a Firenze tra il 1968 e il 1985 (4-05683) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	3580
LA PIETRA, FAZZOLARI: sulle elezioni dei COMITES in Spagna (4-06089) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	3573	SBRANA: sulla vicenda dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) (4-06059) (risp. GARAVAGLIA, <i>ministro del turismo</i>)	3583

BARBONI. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

la proliferazione senza limiti dei cinghiali e di tutta la fauna selvatica sta compromettendo l'equilibrio ambientale di vasti ecosistemi presenti sul nostro territorio;

la presenza incontrollata dei cinghiali, non solo nelle zone agricole ma anche nei centri abitati, mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini, provocando gravi problemi ambientali, di pubblica sicurezza e di ordine sanitario;

con legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche, sono state adottate le disposizioni per il contenimento della diffusione dei cinghiali, allo scopo di effettuare piani di prelievo selettivo senza limiti temporali;

il Ministero della salute ha pubblicato, il 2 aprile 2021, il piano di sorveglianza e prevenzione per la peste suina africana, con il quale si evidenzia la necessità di adottare misure per la gestione numerica della popolazione dei cinghiali, visto che hanno un ruolo fondamentale per la diffusione del virus. Il piano, per l'anno in corso, prevede anche la sorveglianza per la PSA ma non sono inclusi i cinghiali, per i quali è prevista quindi una sorveglianza passiva, aumentando il rischio della diffusione di malattie infettive batteriche sia all'uomo che all'intero patrimonio suinicolo italiano;

dai dati emersi nel piano, ogni anno in Italia vengono abbattuti dai 300.000 ai 500.000 cinghiali a fronte di una popolazione *post* riproduttiva che va da 800.000 ad un milione di ungulati, per i quali quindi si rende necessaria una riduzione sia numerica che spaziale;

con nota congiunta del 21 aprile 2021 i Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica hanno trasmesso alle Regioni un documento di indirizzo tecnico sulla gestione degli ungulati e della peste suina africana, per supportare i singoli piani e consentire l'aggiornamento continuo dei dati;

con sentenza n. 21 del 17 febbraio 2021 la Corte costituzionale, riconoscendo l'aumento dei cinghiali e la riduzione del personale incaricato

al controllo, si è pronunciata consentendo ai cosiddetti operatori volontari, quali agricoltori provvisti di tesserino di caccia, cacciatori abilitati, guardie venatorie e ambientali e guardie giurate, di prendere parte alle operazioni di riduzione del numero di animali selvatici, dopo appositi corsi di formazione e preparazione, organizzati dalle Regioni in accordo con l'ISPRA;

la presenza incontrollata dei cinghiali sul nostro territorio continua a provocare ingenti danni economici all'agricoltura, oltre al grosso rischio sanitario per la zootecnia locale, per la quale necessita la creazione di una filiera tracciata e trasparente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce di una situazione sempre più allarmante e con i piani regionali di contenimento sinora insufficienti, non ritenga necessario intervenire per consentire l'adozione di ulteriori misure straordinarie di controllo e contenimento, garantendo così un giusto equilibrio tra la presenza di fauna selvatica, attività economica e sicurezza dei cittadini.

(4-05763)

(7 luglio 2021)

RISPOSTA. - Preme anzitutto rilevare che quest'amministrazione condivide le preoccupazioni sulle ripercussioni che il proliferare della fauna selvatica può avere sull'attività economica e la sicurezza dei cittadini. Pertanto, temendo altresì l'espansione della peste suina africana (PSA) in tutta Europa, dovuta all'eccessivo accrescimento del numero di cinghiali (ritenuti, secondo gli esperti, i principali vettori della malattia), nonché il potenziale pericolo di un'emergenza sanitaria, il Ministero ritiene necessaria un'iniziativa, anche di carattere normativo e con il necessario coinvolgimento del Ministero della salute, finalizzata alla riduzione del rischio contagio.

In ogni caso, laddove necessario, le Regioni possono già provvedere al contenimento delle popolazioni di cinghiale, applicando le disposizioni contenute nell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, per effettuare piani di abbattimento selettivi senza limiti temporali.

A ciò si aggiunga che, con una nota congiunta dei Ministeri della salute, delle politiche agricole e della transizione ecologica del 21 aprile 2021, è stato trasmesso alle Regioni un documento di indirizzo tecnico denominato "Gestione del cinghiale e peste suina africana: elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione", che si prefigge di fornire uno specifico supporto alla redazione e all'aggiornamento dei singoli piani regionali di gestione del cinghiale.

Si segnala inoltre che, per quanto concerne la problematica del risarcimento danni, è possibile procedere all'indennizzo attraverso gli aiuti in regime *de minimis*. In tale contesto, il regolamento (UE) 2019/316 (che modifica il regolamento (UE) 1408/2013) ha consentito di innalzare a 25.000 euro, nel triennio, il limite di tali aiuti per impresa unica.

Infine, con specifico riferimento alle modifiche normative alla legge n. 157 del 1992 che consentano di coinvolgere, in attività di controllo numerico, soggetti diversi da quelli previsti dal relativo articolo 19, comma 2, segnalo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 21 del 2021 (pronunciandosi nel giudizio di legittimità innanzi al TAR Toscana sulla legittimità dell'art. 37, commi 3, 4, 4-ter e 4-quater della legge della Regione Toscana n. 3 del 1994) per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica sembra aprire alla possibilità di utilizzare altri soggetti (detti coadiutori), a condizione che questi ultimi abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione sulla base di programmi concordati con ISPRA.

Si assicura che, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a seguire con estrema attenzione la tematica segnalata, al fine di pervenire ad una rapida definizione della questione.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

PATUANELLI

(19 ottobre 2021)

FATTORI, NUGNES, LA MURA, MANTERO. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

è stato pubblicato il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che fissa il limite massimo di residui di acido fosfonico (sali dell'acido fosforoso) non ammessi in agricoltura biologica (decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264);

le nuove norme integrano il decreto ministeriale n. 309 del 2011 che stabilisce, attualmente, per i prodotti «bio», relativamente alla contaminazione di sostanze non autorizzate, il valore di 0,01 mg/kg, quale limite al di sopra del quale un prodotto non può essere certificato come biologico;

le integrazioni apportate con il nuovo decreto prevedono una specifica deroga che innalza i limiti per i residui di acido fosfonico a 0,5 mg/kg nei prodotti orticoli e 1,0 mg/kg nei frutticoli e di acido etilfosfonico fino a 0,05 mg/kg nel vino fino al 31 dicembre 2022;

la problematica della presenza di residui di acido fosfonico ed etilfosfonico in alimenti «bio» è nota da tempo e riguarda tutte le produzioni europee. In molti Stati membri dell'Unione europea è stata riscontrata la irregolarità di prodotti «bio» dovuta alla contaminazione di acido fosfonico. Ma se gli altri Stati membri non hanno mai fissato un limite massimo di residui, per l'Italia questo è stato fatto;

il decreto ministeriale n. 7264 del 2020 è stato redatto sulla base delle risultanze scientifiche di alcuni progetti finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a partire dal 2016, quali «Strumenti per l'emergenza fosfiti nei prodotti ortofrutticoli biologici» (Biofosf) coordinati dal CREA/Agricoltura e ambiente;

tramite il confronto tra gestione integrata e gestione biologica i ricercatori hanno verificato che il fosforato non viene mai prodotto spontaneamente dalla pianta, ma deriva esclusivamente da apporti esterni che possono essere anche di origine involontaria. Pertanto, non si potrebbe desumere «la corretta applicazione della pratica biologica dalla presenza o meno di questo elemento»;

si sottolinea che il Fosetil alluminio è un principio attivo presente in diverse formulazioni di pesticidi utilizzati per il controllo di malattie fungine e batteriche, ma nessuno di questi è registrato per la frutta in guscio, oltre che non ammesso in agricoltura biologica;

il decreto ministeriale fissa il limite massimo di Fosetil alluminio, senza prendere in considerazione la presenza contemporanea di acido etilfosfonico, unico elemento che scaturisce dall'uso di prodotti fitosanitari o coadiuvanti non consentiti in agricoltura biologica, ma nel decreto questa differenziazione non viene citata;

il decreto-legge n. 76 del 2020, al comma 4-*bis* dell'articolo 43, prevede che per le colture arboree che si trovano in terreni di origine vulcanica in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso, stabiliti dal decreto ministeriale n. 7264 del 2020, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche;

si evidenzia che il suddetto decreto-legge ha stabilito che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (13 marzo 2021) possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che stanno ritardando la pubblicazione del decreto contenente le specifiche soglie di presenza di acido fosforoso;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per risolvere definitivamente una situazione, quella descritta in premessa, che sta nuocendo in maniera quasi irreparabile a un settore importante per l'economia italiana, che, senza una chiara disciplina normativa, rischia un vero e proprio blocco di tutta la filiera «bio» della nocciolicoltura, arrecando un danno enorme soprattutto ai territori e agli agricoltori impegnati in uno sforzo gigantesco per favorire una transizione agroecologica.

(4-05528)

(25 maggio 2021)

RISPOSTA. - La presenza di residui di acido fosfonico ed etilfosfonico in alimenti "bio" è una problematica che investe da diversi anni il settore dell'agricoltura biologica, non solo italiano, della quale si sta attivamente occupando anche la Commissione europea attraverso un piano di monitoraggio volto ad armonizzare i comportamenti di tutti gli Stati membri. Attesa la natura primariamente tecnico-scientifica della questione, dal 2015 questo Ministero ha finanziato diversi progetti di ricerca (Biofosf, Biofosf-Winw, METinBIO, Dimecobio III), affidati al CREA e ad ISMEA, i cui risultati hanno rappresentato una solida base scientifica per gli interventi normativi finora adottati in materia.

Nella stessa direzione, per dare seguito a quanto previsto dall'articolo 43, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020 (ovvero, l'emanazione di un decreto ministeriale che stabilisca specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nei terreni di origine vulcanica) e dal decreto ministeriale n. 7264 del 2020 (che prevede, tra l'altro, l'avvio di un progetto sperimentale finalizzato allo studio dei fenomeni di degradazione dell'acido fosfonico all'interno dei tessuti vegetali e di altri eventuali aspetti collegati alla problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici, al fine di rivedere entro il 31 dicembre 2022, se del caso, le disposizioni contenute nel relativo allegato), si informa che è stato affidato al CREA un progetto di ricerca per indagare la "sistemica del fosfito nelle colture biologiche da contaminazioni accidentali o volontarie".

Si tratta, in particolare, di un progetto volto a chiarire la dinamica del fosfito nella pianta in colture differenti, compresa la frutta a guscio (nocciolo, mandorlo), nonché su suoli di differente origine (ad esempio, alluvionale o vulcanica), così da verificare i potenziali effetti di contaminazione da acido fosfonico legato alle caratteristiche andiche del terreno. Tale procedura permetterà di procedere con un intervento normativo che, nel rispetto della normativa europea di riferimento e in linea con le indicazioni

che saranno fornite dalla Commissione a seguito del piano di monitoraggio UE sui fosfiti, potrà tenere conto delle evidenze scientifiche pertinenti al fine di contemperare le esigenze degli agricoltori biologici e dei consumatori che scelgono i prodotti che riportano il *logo* UE del biologico.

Si assicura che il Ministero continuerà a seguire con estrema attenzione la tematica, al fine di tutelare un comparto così rilevante del nostro settore agroalimentare.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

PATUANELLI

(19 ottobre 2021)

FATTORI, NUGNES, LA MURA. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

le ciliegie "ferrovia" sono riconosciute come tra le più buone e ricercate del mercato, e una delle eccellenze del *made in Italy*, prodotta principalmente in Puglia;

la notizia della protesta dell'agricoltore produttore di ciliegie ferrovia dello scorso 31 maggio 2021 di fronte alla casa comunale e alla stazione di Polizia del comune di Casamassima (Bari) è quella di un ennesimo gesto di disperazione di un agricoltore vessato dalla propria filiera;

oggetto della protesta è la grande discrepanza tra il prezzo che la distribuzione applica al pubblico pari a 10 euro al chilogrammo a fronte di un prezzo pagato all'agricoltore di un euro al chilogrammo;

al momento della scrittura di questo atto di sindacato ispettivo, il prezzo medio pagato per questa qualità di ciliegia è di poco più di 3 euro al chilogrammo;

considerato che:

appare evidente come le politiche per favorire gli accordi di filiera siano insufficienti a consentire la remunerazione dei costi di produzione;

tali inefficienze sono adducibili alla mancanza di un controllo sull'applicazione di prezzi equi all'interno delle filiere, alla loro eccessiva farraginosità fatta di molti intermediari e alla carenza di sostegno verso i piccoli agricoltori che spesso fanno da soli la commercializzazione;

in un periodo di forte crisi dovuta anche alla pandemia non è accettabile sostenere posizioni dominanti all'interno delle filiere alimentari e gli indirizzi da parte della UE sono chiari;

tali indirizzi si riferiscono alle norme di contrasto alle aste a doppio ribasso e agli eccessi di ribasso che in Italia sono state recepite con la recente legge di delegazione europea che però non trova riscontro legislativo, visto che il disegno di legge approvato dalle Commissioni parlamentari non è ancora legge in assenza dell'approvazione delle assemblee parlamentari;

considerato inoltre che:

manca un efficace sistema di misurazione del livello puntuale di prezzo per le produzioni agricole ed agroalimentari all'ingrosso;

le commissioni provinciali prezzi furono istituite presso le camere di commercio nel 1934 e, da allora, funzionano più o meno allo stesso modo: le indicazioni di prezzo rese pubbliche sono il frutto di una mera "negoziazione" tra i selezionati membri delle commissioni e raramente riflettono il valore di scambio reale dei prodotti;

in altre parole, i prezzi "veri" sono patrimonio di pochissimi e tutti gli altri rimangono "al buio";

in questa situazione la giusta remunerazione non esiste e crea discriminazioni,

si chiede di sapere quali siano gli strumenti che il Ministro in indirizzo intende utilizzare per eliminare il fenomeno dell'applicazione di prezzi non remunerativi per gli agricoltori.

(4-05591)

(8 giugno 2021)

RISPOSTA. - La questione concernente la grande discrepanza tra il prezzo di vendita al pubblico della ciliegia "ferrovie" da parte della grande distribuzione rispetto al prezzo corrisposto da quest'ultima agli agricoltori è particolarmente importante in un momento in cui la crisi economica, indotta dalla pandemia, ha aggravato la "liquidità" delle imprese e delle famiglie. Pertanto, il Governo ha posto la massima attenzione a tali problematiche e, al fine di tutelare gli operatori agricoli, è stato profuso il massimo impegno affinché fosse approvata una normativa di garanzia degli operatori delle filiere agricole ed alimentari contro le pratiche sleali.

L'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", ha introdotto una specifica disciplina sulle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari contemplando, tra l'altro, sanzioni amministrative in caso di violazioni delle disposizioni ivi contenute. Peraltro, consapevole che nell'ambito della filiera alimentare insistono differenze sostanziali dal punto di vista del potere contrattuale fra i diversi operatori e che l'anello debole è rappresentato dai produttori agricoli, l'Italia si è fortemente battuta in sede europea affinché la stessa attenzione fosse trasfusa in ambito comunitario. Con grande soddisfazione è stata quindi accolta l'approvazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Si rileva al riguardo che, con l'art. 7 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), sono stati dettati i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva, con l'obiettivo di vietare pratiche commerciali gravose per i produttori agricoli e alimentari. A vigilanza dell'applicazione delle disposizioni e delle relative sanzioni è stato designato il nostro Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Molto importante, ad esempio, è il divieto previsto dall'articolo 5, comma 2, dell'approvando schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/633, a mente del quale la fissazione, da parte dell'acquirente, di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione mensile di ISMEA rileva quale parametro di controllo ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di imporre ai produttori clausole contrattuali eccessivamente gravose.

Il quadro normativo descritto rappresenta dunque il fulcro messo a punto per offrire agli operatori agricoli una tutela volta a rafforzare il proprio potere contrattuale e a strappare, in questa nuova posizione rafforzata, corrispettivi più vantaggiosi per la cessione dei propri prodotti. Si assicura che il Governo continuerà ad agire affinché si ponga fine agli squilibri esistenti nelle pratiche commerciali, al fine di consentire una corretta remunerazione al faticoso lavoro degli operatori agricoli.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

PATUANELLI

(19 ottobre 2021)

LA PIETRA, FAZZOLARI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

a seguito delle convocazioni per le prossime elezioni dei COMITES indette per il 3 dicembre 2021, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha lanciato una campagna informativa per rendere edotti i cittadini italiani residenti all'estero in merito alle modalità di attuazione delle elezioni;

tra i documenti pubblicati sul sito *internet* del consolato generale di Barcellona, nelle istruzioni per le elezioni COMITES, è stato inserito, primo tra tutti, un *file* di testo creato, secondo quanto verificato esplorandone le proprietà, dallo stesso consolato generale di Barcellona, precisamente alle ore 17.32 del 10 settembre 2021;

la presenza dello stesso documento è stata poi riscontrata anche nelle analoghe istruzioni pubblicate sul sito *internet* della cancelleria consolare di Madrid;

tale documento, non presente in nessun'altra pagina dei siti *internet* di tutta la rete dei consolati, riporta alcune affermazioni che non trovano corrispondenza in alcun testo normativo che disciplini le elezioni dei COMITES;

nel richiamare alcune disposizioni di legge, nel citato documento si trova infatti la seguente affermazione: "a) Non sono eleggibili coloro che siano stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (art. 8, comma 1, della Legge 286). Per due mandati si intendono quelli effettuati come membri di due distinti Comitati insediati nella medesima circoscrizione consolare, a seguito di due diverse e successive consultazioni elettorali, indipendentemente dalla durata in carica di ciascun Comitato";

nello specifico, la legge n. 286 del 2003, "Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero", al richiamato articolo 8 (durata in carica e decadenza dei componenti) così dispone al comma 1: "I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi";

sembra chiaro che le parole "indipendentemente dalla durata in carica di ciascun Comitato", non presenti né nel testo della legge n. 286 del 2003, né nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 2003 (regolamento di attuazione della legge n. 286), risultino un'interpretazione personale dell'estensore del citato documento;

si segnala inoltre come lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 395, all'articolo 6, rimandi la disciplina dell'eleggibilità ai requi-

siti previsti dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nei quali non risulta alcuna limitazione di questo tipo;

inoltre, all'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 (Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli - limitazione dei mandati), al comma 3 si trovano le seguenti disposizioni: "È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie"; il tutto in palese disaccordo e contraddizione con quanto scritto nelle istruzioni citate;

tali indicazioni potrebbero influire pesantemente nella prossima campagna elettorale per il rinnovo dei COMITES in quanto più di un candidato si potrebbe trovare nelle condizioni richiamate, al punto financo da indurre gli elettori a non votare per taluni candidati in quanto ritenuti, erroneamente, ineleggibili; è utile infatti ricordare come alcuni candidati, già eletti due volte nello stesso COMITES, non abbiano però maturato i requisiti per l'ineleggibilità in quanto un mandato è stato interrotto per scioglimento, dall'allora ministro Alfano, circa 23 mesi dopo l'insediamento, quindi entro i due anni, sei mesi e un giorno disposti dall'articolo 51, comma 3, del testo unico degli enti locali,

si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali immediate iniziative voglia disporre per eliminare questa inesattezza dalle istruzioni per le elezioni COMITES del consolato generale di Barcellona e della cancelleria consolare di Madrid, al fine di garantire il rispetto della legge sia nella campagna elettorale che nelle prossime elezioni.

(4-06089)

(6 ottobre 2021)

RISPOSTA. - Il Ministero è a conoscenza di quanto pubblicato sui siti *internet* del consolato generale di Barcellona e dell'ambasciata d'Italia a Madrid. Il testo riprende una comunicazione ufficiale inviata dalla Farnesina alle ambasciate e ai consolati coinvolti nelle elezioni del 3 dicembre 2021 per chiarire alcuni aspetti legati all'eleggibilità dei membri dei COMITES sulla base degli elementi forniti dall'Avvocatura generale dello Stato in un apposito parere del 1° marzo 2021.

L'Avvocatura generale si è espressa a riguardo della corretta interpretazione della norma che regola la rieleggibilità dei componenti dei COMITES, ovvero l'art. 8, comma 1, della legge n. 286 del 2003. Essa stabilisce che "i componenti del Comitato restano in carica 5 anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi". L'Avvocatura generale ha chiarito che il componente eletto non può restare in carica per più di due mandati consecutivi e che, quindi, la rielezione è possibile solo per un secondo mandato consecutivo al primo. Il divieto di terzo mandato consecutivo trova la sua ragione nell'evitare lunghe permanenze nella carica e la conseguente possibile creazione di posizioni di potere consolidate.

L'Avvocatura generale ha inoltre confermato che il limite dei due mandati consecutivi decorre dalle elezioni del 2004, le prime tenutesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 286 del 2003. Tale interpretazione si basa sul combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 286 e dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 2003, il regolamento di attuazione della stessa legge. Questo stabilisce infatti che "la causa di ineleggibilità di cui all'art. 8, comma 1, della legge è riferita ai mandati successivi all'entrata in vigore della legge".

Per quanto riguarda più nello specifico la questione sollevata, il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 chiarisce che "ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, iscritti nell'elenco aggiornato e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 55, comma 1, e dagli articoli 58, 59, 60 e 61 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni". Il richiamo al testo unico degli enti locali è quindi esclusivamente riferito ai requisiti di eleggibilità dei candidati indicati dalla legge n. 286 all'articolo 5, comma 2, e non all'articolo 8, comma 1, che prevede il massimo di due mandati consecutivi.

Non appare dunque pertinente fare riferimento all'art. 51 del testo unico, che ammette per sindaci, presidenti di provincia e consigli provinciali un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni, 6 mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Se il legislatore avesse voluto richiamare il testo unico anche con riferimento alla durata del mandato, lo avrebbe fatto espressamente.

I testi pubblicati sui siti del consolato generale di Barcellona e dell'ambasciata d'Italia a Madrid appaiono dunque coerenti con la normativa in vigore.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione
internazionale*

DELLA VEDOVA

(25 ottobre 2021)

NENCINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Sindaco e la Giunta municipale di Pesaro, nel mese di giugno 2020, hanno deliberato di intitolare i giardini pubblici nei pressi di piazzale Matteotti in onore di Bettino Craxi, già Presidente del Consiglio dei ministri;

il giorno 31 luglio 2020 l'intitolazione dei giardini veniva celebrata con una cerimonia pubblica presieduta dal sindaco Ricci, dai rappresentanti della famiglia Craxi e dal segretario nazionale del Partito socialista italiano;

attraverso un comunicato stampa diffuso sui giornali regionali e sulle testate *on line*, le sigle sindacali di Polizia SIULP e SILP hanno espresso massima contrarietà all'intitolazione in onore dello statista socialista, formalmente motivata da ragioni di carattere morale;

il comunicato presentava un tono monitorio nei confronti del Sindaco, della Giunta di Pesaro e del Prefetto, rispetto ai quali i firmatari sono apparsi lanciare un messaggio che verosimilmente esondava la semplice disapprovazione;

considerato che:

i firmatari del comunicato sembrerebbero essere rappresentativi del sindacato di Polizia, rappresentativi cioè dei lavoratori delle forze dell'ordine che sono impegnati a tutelare le istituzioni e i loro rappresentanti, nel rispetto della Costituzione, delle leggi e degli indirizzi dell'Amministrazione di loro riferimento;

il contenuto del comunicato non attiene a materie connesse alla funzione di rappresentanza sindacale;

il tenore della comunicazione pubblica, fatta in rappresentanza dei lavoratori delle forze dell'ordine, si sostanzia in una posizione politica;

nella Regione Marche era ed è in corso la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale;

il Partito socialista italiano partecipa alla competizione elettorale con propri candidati;

le disposizioni normative contenute nella legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", ed in particolare le disposizioni contenute all'art. 81, rubricato "Norme di comportamento politico", vietano agli appartenenti alle forze di Polizia di svolgere attività di propaganda politica, a favore o contro, con particolare riferimento alle competizioni elettorali;

quanto accaduto rappresenta un'evidente violazione o aggiramento del principio di neutralità degli appartenenti alle forze di Polizia, stabilito dalle leggi vigenti in applicazione dell'articolo 98 della Costituzione;

le stesse forze di Polizia dipendono, da ultimo, dal Ministero dell'interno,

si chiede di sapere quali iniziative e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per pretendere il rispetto della legge e della Costituzione da parte dei funzionari dipendenti dal Ministero e dai loro rappresentanti sindacali, anche al fine di evitare nuovi e analoghi episodi che possano interferire con la procedura elettorale nella Regione Marche e di tutelare l'immagine delle forze di Polizia e dei numerosi agenti che operano nell'esercizio dei propri doveri, con correttezza e nel rispetto della legge sull'intero territorio della Repubblica.

(4-04076)

(16 settembre 2020)

RISPOSTA. - Nell'atto di sindacato ispettivo si fa riferimento al comportamento tenuto da alcuni rappresentanti sindacali della Polizia di Stato che hanno espresso pubblicamente la loro contrarietà all'intitolazione a Bettino Craxi di alcuni giardini pubblici nel centro di Pesaro, chiedendo di assumere iniziative per evitare il rischio di interferenze con le procedure elettorali in atto all'epoca dei fatti.

La cerimonia di intitolazione si è svolta nella giornata del 31 luglio 2020, alla presenza del figlio dell'ex segretario del Partito socialista Bobo Craxi e dell'ex Ministro della giustizia Claudio Martelli, con la partecipazione di circa un centinaio di persone tra simpatizzanti e curiosi. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, è stata preceduta da un acceso dibattito e si è svolta in un clima di aspra contestazione. Una quarantina di cittadini appartenenti a diverse fazioni politiche, infatti, hanno espresso il proprio dissenso all'intitolazione con modalità non violente, quali urla, esclamazioni verbali, esposizione di cartelli e distribuzione di volantini.

Le iniziative di protesta estemporanee, preannunciate sui *media* locali, erano state segnalate da parte dell'amministrazione comunale alla locale Questura, che aveva provveduto a disporre i servizi di ordine pubblico, al fine di prevenire ogni possibile criticità. La manifestazione, infatti, nonostante le azioni di disturbo, si è conclusa senza alcun contatto tra le opposte fazioni presenti.

Nei giorni a seguire, nell'ambito del dibattito proseguito sulla stampa locale e sui *social network*, ha avuto risonanza la posizione di contrarietà espressa tramite un comunicato stampa dai segretari provinciali di alcuni sindacati di polizia.

Con riferimento alle iniziative adottate nei confronti dei sindacalisti coinvolti, nei giorni immediatamente successivi, il prefetto di Pesaro e Urbino ha ritenuto di dover segnalare le accennate esternazioni al questore per ogni conseguente valutazione. Il questore, sebbene non abbia ravvisato, nel comportamento tenuto dai rappresentanti sindacali, la sussistenza di elementi tali da giustificare l'avvio di un procedimento disciplinare, li ha subito convocati e li ha sensibilizzati a una particolare attenzione nell'esercizio delle prerogative sindacali al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione politica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MOLTENI

(25 ottobre 2021)

OSTELLARI, BERGESIO, SBRANA, RUFA, ZULIANI, VALLARDI. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il Serprino, biotipo del vitigno Glera, è un vino bianco frizzante o spumante prodotto sui Colli Euganei, dove le caratteristiche del suolo vul-

canico e del clima creano una combinazione di intensi caratteri qualitativi che portano i vini euganei oltre i confini regionali e nazionali;

risulta agli interroganti che un decreto ministeriale, attualmente in fase di definizione, prevedrebbe la possibilità di ampliare all'intero territorio nazionale la produzione di uno spumante generico utilizzando lo stesso vitigno;

il provvedimento conterrebbe altre discutibili "liberalizzazioni", come ad esempio, la concessione indiscriminata dell'uso di recipienti alternativi al vetro come plastica, lattine e TetraPak, senza la valutazione dei consorzi di tutela;

il Veneto produce il 75 per cento del vino, come DOC o DOCG. Il Serprino è forte di una coltivazione storica che appartiene da sempre alla terra euganea e una deregolamentazione della sua produzione penalizzerebbe fortemente tutti i suoi produttori;

infatti, sono piccoli produttori dei Colli Euganei quelli che producono, su 500 ettari, più di 700.000 bottiglie, seguendo disciplinari e regolamenti per la tutela della tipicità con abilità enologiche tramandate da intere generazioni;

sarebbe importante intervenire per modificare le procedure contenute nella bozza di decreto ministeriale che potrebbero determinare un danno per i viticoltori e per tutti i vini a denominazioni di origine e mettere in discussione l'identità e la riconoscibilità di un prodotto che caratterizza la produzione di un territorio;

obiettivo dell'azione di Governo deve essere quello di tutelare le identità e le qualità delle nostre produzioni agroalimentari,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto affinché sia garantita la continuità dell'attuale protezione del termine "Serprino", nome che funge da sinonimo del vitigno Glera, affinché tale termine sia riservato esclusivamente all'identificazione dei vini prodotti nella denominazione Colli Euganei e affinché non sia messa in pericolo la specificità di alcune eccellenze enogastronomiche italiane.

(4-05280)

(14 aprile 2021)

RISPOSTA. - Si ritiene opportuno evidenziare che, al fine di adeguare il decreto ministeriale 13 agosto 2012 e i relativi allegati alle disposi-

zioni del regolamento unionale n. 33 del 2019 e della legge n. 238 del 2016, è stato già predisposto da questo Ministero un apposito schema di decreto, recante le disposizioni nazionali in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli. Il decreto, previo approfondito confronto con la filiera vitivinicola nazionale, è in avanzata fase di definizione e quanto prima sarà inoltrato alla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome per la prevista intesa.

Ciò posto, fermo restando che l'obiettivo prioritario è quello di assicurare la massima tutela dei vini DOP e IGP, occorre comunque tener presente che il decreto ministeriale non può prescindere dal quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, ovvero i regolamenti europei n. 1308 del 2013 e n. 33 del 2019 e la legge n. 238 del 2016 che, nello specifico, stabiliscono dettagliate disposizioni per l'uso in etichettatura dei vitigni.

Si assicura pertanto che l'adozione del nuovo decreto non comporterà una banalizzazione dell'uso del sinonimo di vitigno "Serprino" ma, nel puntuale rispetto della richiamata normativa europea e nazionale (al pari di altri numerosi vitigni e loro sinonimi tradizionalmente connessi alla produzione di vini DOP e IGP italiani) continuerà ad essere utilizzato soltanto per la qualificazione di vini DOP e IGP, mediante la previsione negli specifici disciplinari, escludendone l'utilizzo per i vini generici di tutte le categorie (compresi gli spumanti).

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

PATUANELLI

(19 ottobre 2021)

RAMPI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

dal 1968 al 1985 nella provincia di Firenze si sono verificati otto duplici omicidi di giovani coppie appartate in auto, duplici omicidi che, senza ombra di possibile dubbio, come attestato da 10 perizie nel corso degli oltre 50 anni di indagine, sono stati effettuati con la stessa arma da fuoco e con munizioni del medesimo tipo, oltre ad essere caratterizzati da notevoli similitudini nelle modalità di esecuzione;

nonostante ciò, per ben tre dei duplici omicidi della serie Pettini-Gentilcore (settembre 1974) De Nuccio-Foggi (giugno 1981), Cambi-Baldi (ottobre 1981), ancora ad oggi, non esiste alcuna sentenza passata in giudicato, a differenza degli altri duplici omicidi;

esistono ancora indagini aperte relative a tutti gli otto duplici omicidi presso la procura di Firenze inerenti ad aspetti non ritenuti chiariti dalle sentenze passate in giudicato (come anche richiesto espressamente nelle motivazioni di alcune di esse, pure recenti). Ad esempio, recentemente, con sentenza di non luogo a procedere a carico di due indagati per gli otto eventi delittuosi n. 3851/18 R.G.GIP, il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha sottolineato come l'archiviazione non sia in alcun modo preclusiva di approfondimenti investigativi ove emergano ulteriori elementi relativamente ai duplici omicidi;

l'avvocato Antonio Mazzeo ha ottenuto la rappresentanza di Rossanna De Nuccio, sorella di Carmela De Nuccio, uccisa con il fidanzato Giovanni Foggi in uno dei duplici omicidi del giugno 1981, a Scandicci, uno dei tre non interessato da sentenze passate in giudicato;

il Codice di procedura penale ha previsto agli articoli 327-*bis*, 391-*novies* e seguenti, il diritto dell'avvocato difensore, compreso il difensore della persona offesa dal reato, di svolgere attività investigativa preventiva con riferimento a delitti su cui non si è formato un giudicato;

a tale scopo, il 1° dicembre 2020 l'avvocato Mazzeo proponeva istanza al presidente della corte di assise di Firenze per l'autorizzazione alla disamina e al rilascio di copia di atti facenti parte del procedimento n. 1/1994 R.G. Corte di assise di Firenze (cosiddetto «processo Pacciani»), in particolare di atti relativi ai duplici omicidi di Scandicci (1981) e di Vicchio (1984);

l'istanza veniva accolta il 15 dicembre 2020, anche dal pubblico ministero Luca Turco a cui sono oggi assegnate le indagini sul caso;

iniziata l'indagine di archivio, il successivo 25 gennaio 2021 il difensore proponeva al pubblico ministero una seconda, più specifica istanza di rilascio di copia di atti del processo Pacciani, con indicazione di fatti, persone, documenti; il pubblico ministero però, con decreto del 4 febbraio 2021, la respingeva con una motivazione per la quale la richiesta sarebbe stata inerente ad «altri fatti reato» e non a quello in esame,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover valutare la sussistenza dei presupposti per l'avvio di iniziative ispettive, ai fini dell'eventuale esercizio di ogni potere di competenza.

(4-05683)

(22 giugno 2021)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo, l'interrogante richiama le note vicende relative agli 8 duplici omicidi che dall'anno 1968 all'anno 1985 hanno interessato giovani coppie appartate a bordo di veicoli nella provincia di Firenze. Per 3 di questi duplici omicidi (Pettini-Gentilcore del mese di settembre 1974, De Nuccio-Foggi del mese di giugno 1981 e Cambi-Baldi del mese di ottobre 1981) non vi sono sentenze passate in giudicato che ne abbiano accertato gli autori, nonostante vi siano indagini tuttora in corso. In particolare, per uno degli omicidi irrisolti (Carmela De Nuccio- Giovanni Foggi), l'interrogante richiama quanto occorso all'avvocato Antonio Mazzeo, il quale ha ottenuto mandato di rappresentare la sorella di Carmela De Nuccio. In relazione alla facoltà di svolgere indagini difensive l'avvocato Mazzeo ha chiesto, ai sensi degli artt. 327-*bis* e 391-*nonies* del codice di procedura penale, al presidente della Corte di assise di Firenze il rilascio di copia degli atti relativi al "processo Pacciani" specificamente inerenti ai duplici omicidi accaduti a Scandicci (1981) e a Vicchio (1984). La richiesta veniva accolta e le copie rilasciate, con il consenso del pubblico ministero titolare delle indagini. Quindi l'avvocato Antonio Mazzeo proponeva un'ulteriore istanza, più specifica, di rilascio di copia degli atti del "processo Pacciani", con indicazione di fatti, persone e documenti; a questa richiesta, però, il pubblico ministero con decreto emesso in data 4 febbraio 2021 rispondeva negativamente ritenendo che la stessa fosse inerente ad altri fatti di reato e non al duplice omicidio De Nuccio-Foggi del mese di giugno 1981. Ciò posto, l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga di dover intervenire con iniziative ispettive.

Occorre evidenziare che dall'attività istruttoria eseguita si ricava che il rifiuto del pubblico ministero titolare delle nuove indagini sui duplici delitti indicati di concedere la seconda autorizzazione all'estrazione di copia degli atti del "processo Pacciani" è stata determinata dal fatto che gli atti richiesti non avevano una diretta e immediata attinenza alle condotte antigiuridiche (quelle inerenti al duplice omicidio De Nuccio-Foggi) in relazione alle quali l'avvocato Mazzeo aveva ricevuto il mandato difensivo dalla sorella della vittima De Nuccio. La valutazione effettuata dal pubblico ministero con il decreto emesso in data 4 febbraio 2021 si collega invero all'accesso al diritto di copia limitato unicamente agli atti strettamente inerenti alle condotte antigiuridiche in relazione alle quali l'avvocato istante aveva ricevuto il mandato difensivo. Del resto, il provvedimento di rigetto emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura penale, pur se inoppugnabile, non preclude in alcun modo all'istante la facoltà di proporre una nuova richiesta nel medesimo senso, al ritenuto maturare dei presupposti cui è subordinato il sorgere del diritto ad ottenere il rilascio delle copie (l'esistenza di un concreto ed effettivo interesse e l'assenza del segreto investigativo previsto dall'art. 329 del codice).

Da tutto quanto sinora esposto, quindi, non sembrano allo stato sussistere i "presupposti per l'avvio di iniziative ispettive" da parte di questo Dicastero, rientrando a pieno titolo il provvedimento adottato dal pubblico

ministero nella dialettica processuale e non risultando affetto da abnormità o da altro vizio.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(22 ottobre 2021)

SBRANA. - *Ai Ministri del turismo, dell'economia e delle finanze e per le politiche giovanili.* - Premesso che:

l'associazione italiana per gli alberghi della gioventù (AIG), come noto, dal 1° luglio 2019 si trova in procedura fallimentare, avviata dal tribunale fallimentare di Roma;

il 26 giugno 2019 il tribunale fallimentare di Roma ha respinto la domanda di un'omologa di concordato in continuità avviata con ricorso ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e depositata in data 30 giugno 2017, nonostante l'approvazione del piano da parte della maggioranza dei creditori, pronunciatisi a favore di AIG e della sua solvibilità, oltre che a favore della concreta possibilità di un suo pronto rilancio e sviluppo;

l'Agenzia delle entrate e l'INPS hanno espresso il proprio assenso all'omologazione del piano, anche in virtù dell'elevata patrimonializzazione dell'ente, dell'interesse sociale e della salvaguardia del livello occupazionale;

il valore *ex art.* 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 del patrimonio immobiliare dell'ente ammonta a 21.941.662,36 euro e la stessa associazione, anche recentemente, è stata oggetto di lasciti testamentari;

l'ente si è opposto alla procedura fallimentare, depositando il reclamo in Corte di cassazione ed è, ad oggi, in attesa della fissazione dell'udienza;

dopo 75 anni di ininterrotta e preziosa attività al servizio del turismo giovanile, scolastico e sociale, l'AIG rischia la definitiva chiusura;

la procedura fallimentare sta determinando il graduale licenziamento del personale diretto e indiretto, oltre 200 persone con relative famiglie. Occorre, inoltre, evidenziare le pesanti ricadute per l'indotto dovute alla subitanea messa in vendita dell'ingente patrimonio immobiliare dell'ente,

nonché alla dismissione del suo importante *brand* nazionale ed internazionale;

in fase di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020, e ancora prima del decreto-legge n. 101 del 2019, fu approvata una proposta di riorganizzazione dell'ente che, in entrambi i casi, fu poi stralciata dal testo di legge licenziato dal Parlamento, nonostante il dichiarato impegno dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo a trovare una soluzione definitiva della vicenda;

successivamente, sulla vicenda AIG, sono stati presentati diversi atti di sindacato ispettivo da parte di diversi Gruppi parlamentari della Camera e del Senato;

L'Associazione si è sempre occupata di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio dell'UNESCO, anche attraverso la rete della International youth hostel federation ed è anche grazie all'AIG che l'Italia è da sempre Paese membro qualificato della International youth hostel federation, di cui fanno parte oltre 80 nazioni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, anche a seguito delle sollecitazioni da parte del Parlamento, vogliano adoperarsi al fine di salvaguardare le funzioni dell'AIG e tutelare il marchio storico e i servizi di utilità sociali promossi dall'ente stesso, il quale, attraverso una rete di strutture radicate su tutto il territorio nazionale, svolge un prezioso ruolo sociale ed educativo, oltre ad essere opportunità di conoscenza del nostro Paese, a livello nazionale e internazionale, garantendone anche crescita e coesione sociale.

(4-06059)

(30 settembre 2021)

RISPOSTA. - Si fa presente, in via preliminare, che la situazione in cui versa l'ente è nota al Ministero.

L'AIG è un ente *no profit* che promuove un turismo etico e sostenibile, rappresenta una delle catene ricettive più vaste del nostro Paese ed è stato incluso tra le organizzazioni non governative segnalate dall'ONU tra gli enti di sviluppo sociale, ha un patrimonio di circa 22 milioni di euro e 200 posti di lavoro attualmente a rischio.

L'associazione, attualmente sottoposta alla procedura fallimentare del Tribunale di Roma n. 492/2019, oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di

cassazione, può costituire un'importante risorsa del settore turistico, considerando che è membro e rappresentante per l'Italia della Federazione internazionale degli ostelli per la gioventù; promuove il turismo giovanile tramite la realizzazione e la gestione degli ostelli per la gioventù; attua iniziative utili a favorire il miglioramento morale, culturale e fisico dei giovani.

Al fine di risolvere le problematiche dell'AIG, nel corso della discussione dell'AS n. 2329, concernente la conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" gli uffici del Ministero hanno espresso parere favorevole in ordine ad una specifica proposta emendativa numero 1.0.1, che prevedeva la soppressione dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù e la costituzione dell'ente pubblico non economico "AIG, Associazione italiana alberghi per la gioventù", con la nomina di un commissario straordinario al fine di curare il trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo ente e definire i rapporti pendenti. Purtroppo, tale iniziativa non ha avuto esito positivo in quanto l'emendamento è stato dichiarato improponibile.

Parimenti, un analogo ulteriore emendamento, presentato nell'ambito dei lavori di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, e sul quale il Ministro aveva dato mandato agli uffici di esprimere parere favorevole in data 28 settembre 2021, è stato anch'esso dichiarato improponibile.

Ma ciò non esaurisce gli sforzi di questo Ministero per cercare di risolvere la problematica. Infatti, il Ministro sta continuando ad adoperarsi con gli uffici per individuare ogni ulteriore soluzione utile a livello normativo, che consenta di affrontare tempestivamente la difficile situazione in cui versa l'associazione, tutelarne il patrimonio e il livello occupazionale, per evitarne la chiusura definitiva e salvaguardare le attività descritte che, per il settore del turismo, assumono particolare rilievo.

Il Ministro del turismo

GARAVAGLIA

(21 ottobre 2021)
